

# Iniziativa popolare federale «Per una politica giusta e sostenibile dei trasporti pubblici (Per trasporti pubblici gratuiti)»



Publicata nel Foglio federale il 23.06.2026. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione<sup>1</sup> federale è modificata come segue:

## Art. 81a Trasporti pubblici

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni sono responsabili per l'attuazione di una politica conforme alle esigenze della sostenibilità forte e della giustizia sociale nell'ambito dei trasporti pubblici, in particolare:

- garantendo uno sviluppo di trasporti pubblici di qualità nonché un'offerta di collegamento sufficiente, equa e coerente in tutte le regioni del Paese tramite ferrovia, tram, bus, battelli e filovia;
- garantendo l'accessibilità dei trasporti pubblici, in particolare tramite l'introduzione della gratuità nell'ambito dei trasporti pubblici, eccetto per il traffico a lunga distanza, per il quale si propone un abbonamento generale facoltativo a tariffa solidale di al massimo 1095 franchi all'anno; tale gratuità può essere estesa; per il traffico a lunga distanza, rimane possibile una tariffazione complementare; la gratuità universale è accordata a tutte le persone di età inferiore ai 26 anni, agli studenti, agli apprendisti e ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, di indennità di perdita di guadagno nonché di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'aiuto sociale;
- tenendo conto, nell'ambito delle loro attività, della necessità di perseguire un trasferimento modale dai mezzi di trasporto individuali motorizzati verso i trasporti pubblici e le forme di mobilità attiva;
- adottando tutte le altre misure necessarie al fine di promuovere l'attuazione di tale politica.

<sup>2</sup> Tale politica è finanziata mediante un fondo. Quest'ultimo serve inoltre ad alimentare il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- il prodotto netto delle entrate provenienti dal traffico a lunga distanza di cui al capoverso 1 lettera b;
- un prelievo sulla massa salariale delle imprese, ad eccezione delle persone che esercitano un'attività indipendente e delle imprese con meno di 11 dipendenti;
- contributi aggiuntivi e progressivi sull'acquisto e l'immatricolazione di veicoli a motore individuali di grossa cilindrata e di lusso, in base a criteri fondati sulla potenza, sul peso, sulle emissioni e sul valore, fatte salve le competenze fiscali cantonali;
- una riassegnazione parziale delle entrate del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

<sup>3</sup> La governance del fondo è garantita da un organo indipendente composto in parti uguali da rappresentanti degli enti pubblici, delle imprese dei trasporti pubblici, dalle parti sociali e dagli utenti.

## Art. 86 cpv. 2<sup>bis</sup>

<sup>2bis</sup> Una parte del fondo, eccetto quanto destinato ai programmi d'agglomerato e al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, è riassegnata al finanziamento del fondo di cui all'articolo 81a capoverso 2.

## Art. 87a cpv. 2 lett. e

<sup>2</sup> L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: e. un trasferimento parziale dal fondo di cui all'articolo 81a capoverso 2.

## Art. 197 n. 17<sup>2</sup>

17 Disposizione transitoria degli art. 81a, 86 cpv. 2<sup>bis</sup> e 87a cpv. 2 lett. e (Trasporti pubblici)

<sup>1</sup> Il finanziamento del fondo è attivato a partire dal primo anno successivo all'accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2<sup>bis</sup> e 87a capoverso 2 lettera e. Entro 24 mesi dalla loro accettazione, la Confederazione e i Cantoni:

- istituiscono il fondo di cui all'articolo 81a capoverso 2, in coordinamento con le imprese dei trasporti pubblici e le parti sociali, e adottano le leggi e le ordinanze necessarie alla sua attuazione;
- costituiscono l'organo di governance del fondo di cui all'articolo 81a capoverso 3;
- garantiscono un finanziamento minimo pari all'uno per cento del prodotto interno lordo annuale.

<sup>2</sup> L'attuazione della gratuità non deve in alcun modo causare un peggioramento dell'offerta e delle condizioni di lavoro, né giustificare tagli di bilancio ad altre prestazioni di interesse pubblico. Essa si aggiunge agli impegni esistenti di finanziamento del servizio pubblico dei trasporti.

<sup>3</sup> La gratuità dei trasporti pubblici è attuata progressivamente secondo il seguente calendario:

- entro sei mesi dall'accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2<sup>bis</sup> e 87a capoverso 2 lettera e, si applica senza restrizioni a tutti gli utenti di età inferiore ai 26 anni, agli studenti, agli apprendisti e ai beneficiari di prestazioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, di indennità di perdita di guadagno nonché di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'aiuto sociale;
- entro tre anni dall'accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2<sup>bis</sup> e 87a capoverso 2 lettera e, si applica agli altri utenti, eccetto per il traffico a lunga distanza;
- entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 81a, 86 capoverso 2<sup>bis</sup> e 87a capoverso 2 lettera e, è introdotto l'abbonamento generale facoltativo a tariffa solidale di cui all'articolo 81a capoverso 1 lettera b per il traffico a lunga distanza.

<sup>4</sup> Il fondo di cui all'articolo 81a capoverso 2 è alimentato, a partire dalla sua istituzione, con il 33 per cento del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. Dopo cinque anni e proporzionalmente al trasferimento modale, tale quota può variare tra il 25 e il 50 per cento.

<sup>2</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

<sup>1</sup> RS 101

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale e punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

**Compilare personalmente i campi vuoti!**

Cantone	N. d'avviamento postale	Comune politico	Voglio rimanere informato/a	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
Cognome e nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)			
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Bechtel Miriam, Chemin en Pont-Trembley 2, 1271 Givrins ; Brehm Joshua, Efringerstrasse 21, 4057 Basel ; Candelieri Florian, Rue du Doubs 63, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Cattani Manuela, Rue Philippe-Plantamour 33, 1201 Genève ; Chevalier Léonie Mia, Av. Edouard-Müller 24, 1814 La Tour-de-Peilz ; Chollet Clarence, Rue de la Combe 5A, 2054 Chézard-St-Martin ; Comment Jean-Marc, Rue des Champs-Neufs 5, 1920 Martigny ; Dandrès Christian, Route Jean-Jacques Rigaud 55, 1224 Chêne-Bougeries ; Deonna Emmanuel, Rue de la Maladière 9, 1205 Genève ; Doccourt Martine, Rue du Rocher 35, 2000 Neuchâtel ; Dux Maxime, Chemin du Pra-Novi 40, 1728 Rossens ; Grosse Myriam, Klybeckstrasse 126, 4057 Basel ; Hejda Nicolas, Sentier des Cigales 3, 1700 Fribourg ; Klopfenstein Broggin Delphine, Chemin Ravoux 3, 1290 Versoix ; Latoui Noh, Chemin des Eterpeys 14, 1010 Lausanne ; Longchamp Schneider Elisabeth, Grand-Rue 54, 1700 Fribourg ; Lovis Valère, Cras du Mottet 7, 2824 Vicques ; Ory Camille, Zähringerstrasse 51, 3012 Bern ; Perrolle Solène, Sur la Côte 222, 2905 Courtedoux ; Riccaboni Rosella, Rue de Contamines 11, 1206 Genève ; Rivaz Gapany Paola, Route de Diolly 15, 1965 Savièse ; Rossel Corinne, Chemin des Carros 18A, 1907 Saxon ; Tamburini Steven, Chemin de l'Arzillier 3, 1066 Epalinges ; Tuosto Brenda, Quartier des Pugessies 26, 1400 Yverdon-les-Bains ; Wüthrich Diandra Barbara Elise, Rue de la Savonnerie 3B, 1020 Renens ; Zeder Vincent, Chemin de Pont-Céard 11, 1290 Versoix ; Ziegler Léa, Rue du Progrès 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata entro il 23.11.2027 a:

Association Agissons, Case postale, 1001 Lausanne.

Termine per la raccolta delle firme: 23.12.2027.

Si attesta che le summenzionate persone .... (numero) che hanno firmato l'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.



**AGISSONS**  
www.agissons-ch.org  
La nostra dichiarazione sulla protezione dei dati : www.agissons-ch.org/confidentialite/

Il/La funzionario/a che attesta (firma autografa e funzione ufficiale)		Bollo ufficiale
Luogo	Data	
Firma autografa	Funzione ufficiale	